

Direzione Centrale Entrate

Roma, 02/02/2010

Circolare n. 12

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n. 2

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009 "Modifica del saggio di interesse legale".

SOMMARIO: *Variazione all '1% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2010. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.*

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata fissata all'1% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile.

L'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali ¹.

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell'1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

Il Direttore Generale
Nori

¹ Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2009)

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti

Allegato 2)

Tasso interessi legali	Periodo di validità	
5%		fino al 15/12/1990
10%	dal 16/12/1990	al 31/12/1996
5%	dal 1/1/1997	al 31/12/1998
2,5%	dal 1/1/1999	al 31/12/2000
3,5%	dal 1/1/2001	al 31/12/2001
3,0%	dal 1/1/2002	al 31/12/2003
2,5%	dal 1/1/2004	al 31/12/2007
3,0%	dal 1/1/2008	al 31/12/2009
1,0%	dal 1/1/2010	